

Repertorio N. 11.606

Raccolta N. 6.587

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2020 (duemilaventi), il giorno 16 (sedici) del mese di ottobre, alle ore dieci.

In Alessandria, nel mio studio in Via XXIV Maggio 2/A.

Innanzi a me Raffaella Ricaldone, Notaio in Alessandria, iscritto al Ruolo dei Distretti Riuniti di Alessandria, Acqui Terme e Tortona, è presente:

GUACCHIONE Giuseppe Orestino Paolo, nato a Acqui Terme (AL) il 26 agosto 1951, residente a Alessandria (AL), Via Don Giovine n. 70, Codice Fiscale GCC GPP 51M26 A052C.

Detto comparente, cittadino italiano della cui identità personale io notaio sono certo, precisato d'intervenire al presente atto in qualità di Presidente del Consiglio direttivo e legale rappresentante, in forza del vigente Statuto, dell'Associazione di volontariato:

FUTURA INFANZIA - ASSOCIAZIONE ITALIANA DI VOLONTARIATO PER IL SOSTEGNO ALL'INFANZIA - ONLUS, con sede legale in Alessandria (AL), Via Galimberti n. 25, Codice Fiscale 96038440069, iscritta al Registro Regionale del Volontariato della Regione Piemonte, Sezione 1 - Socio-assistenziale, mi dà atto che trovasi riunita in questo giorno, ora e luogo, in seconda convocazione, l'assemblea straordinaria della predetta Associazione, della quale egli assume la presidenza su designazione de-

Reg.to in **Alessandria**
il 22/10/2020
n° 9051
Serie 1T
esatti euro -
di cui euro -
per imp. ipotecarie

gli intervenuti; l'assemblea richiede a me notaio di fungere da segretario.

Io Notaio dò atto di quanto segue.

Il presidente dell'assemblea, constatato:

- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata a termini dell'articolo 9 dello statuto;

- che sono presenti, in proprio o per delega che resterà acquisita agli atti dell'Associazione, n. 6 (sei) associati su 17 (diciassette) iscritti sul libro soci;

- che del Consiglio direttivo sono presenti il Presidente, in persona di se medesimo, ed il Consigliere ZANETTI Marina, mentre risulta assente giustificato il Vice Presidente BAUCIA Paola;

- che l'associazione non è controllata da Revisore

dichiara

l'assemblea regolarmente costituita e valida per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- Modifiche statutarie ai fini degli adempimenti richiesti dal D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, "Codice del Terzo Settore", art. 101 comma 2, con conseguente adozione di un nuovo testo di Statuto.

Il Presidente premette che l'assemblea in prima convocazione è andata deserta, come risulta da verbale in data 14 ottobre 2019, trascritto sul libro verbali dell'assemblea.

Venendo alla trattazione dell'argomento posto all'Ordine del Giorno, il Presidente illustra ai presenti le modifiche che si rende necessario apportare al testo dello Statuto dell'Associazione al fine di adeguarlo alle novità introdotte nel nostro ordinamento dal D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, "Codice del Terzo Settore", che ha profondamente innovato la materia: l'art. 102 del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117 esordisce, infatti, con l'abrogazione della legge 11 agosto 1991 n. 266 e della legge 7 dicembre 2000 n. 383, che disciplinavano rispettivamente l'attività di volontariato e le associazioni di promozione sociale.

La nuova normativa di riferimento richiede, tra l'altro, che lo statuto necessariamente indichi la forma giuridica, i principi generali, le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale (con un richiamo alle attività indicate dall'art. 5 del D.Lgs 117/2017 e della corrispondente lettera che le individua, e ciò diversamente dalla legge n. 166/1991 che invece parlava solo di "attività di volontariato", senza mai definire in quali settori potesse svolgersi), l'assenza di scopo di lucro e la destinazione del patrimonio, le modalità di esercizio da parte degli associati e degli aderenti del diritto ad esaminare i libri sociali.

Nell'ottica del perseguimento di trasparenza e conoscibilità, la normativa in esame richiede che la denominazione contenga la locuzione riservata, od il suo acronimo, che pertanto non

possono essere usati da soggetti diversi: nel caso di specie, "organizzazione di volontariato" o il suo acronimo "ODV".

Nell'ambito dell'Organizzazione di Volontariato, l'ente può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di lavoratori autonomi, esclusivamente nei limiti necessari al regolare svolgimento dell'attività, ma l'art. 33 prevede ora che non possano superare il cinquanta per cento del numero dei volontari. E' poi previsto che i volontari debbano essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Per quanto riguarda poi la governance, tutti gli amministratori devono essere scelti tra le persone fisiche associate oppure tra gli associati delle organizzazioni di volontariato (cui spetta la facoltà di indicarli) a loro volta associate dell'ente; si conferma poi la gratuità delle cariche, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Alla luce di quanto sopra esposto, il Presidente suggerisce, pertanto, di adottare un nuovo testo di statuto, che si conforma alla nuova normativa e che, composto da 18 (diciotto) articoli, va ad illustrare.

In particolare, sottolinea che le modifiche richieste dalla citata normativa rispondono alla necessità di aver titolo all'iscrizione al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) e mantenere le agevolazioni fiscali previste dalla

legge: l'art. 101 del D.Lgs 117/2017 richiede, infatti, che le ODV (e le APS), che vogliano essere ETS (Enti del Terzo Settore) e che vogliano, fino alla iscrizione nel RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore), godere delle agevolazioni fiscali degli ETS - che, solo per loro, vengono parzialmente anticipate - adeguino il loro statuto alle disposizioni del D.Lgs 117/2017 entro diciotto mesi dall'entrata in vigore dello stesso, avvenuta il 2 agosto 2017 (termine prorogato al 31 ottobre 2020).

Evidenzia, infine, come, in conseguenza delle modifiche suggerite, l'Associazione inserirà nella denominazione l'acronimo ODV (Organizzazione di Volontariato), per cui si denomina "FUTURA INFANZIA ODV". La denominazione dell'Associazione sarà poi automaticamente integrata dall'acronimo ETS (Ente del Terzo Settore) solo successivamente e per effetto dell'iscrizione dell'Associazione al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore).

L'assemblea, approvata la relazione del Presidente, dopo breve discussione, con voto unanime

delibera

- di approvare le proposte modifiche statutarie richieste dalla normativa di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, "Codice del Terzo Settore", e conseguentemente di adottare un nuovo testo di statuto sociale, che si conforma alla nuova normativa e che, composto da 18 (diciotto) articoli, al presente atto si

allega sotto la lettera "A" previa sottoscrizione del compa-

rente e di me notaio, omessane da me notaio la lettura per

espressa dispensa avutane;

- di dare atto che in conseguenza di quanto sopra:

a) l'Associazione si denomina "FUTURA INFANZIA ODV"; la deno-

minazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo ETS

(Ente del Terzo Settore) solo successivamente e per effetto

dell'iscrizione dell'Associazione al RUNTS (Registro Unico Na-

zionale del Terzo Settore);

b) l'Associazione ha sede legale nel Comune di Alessandria

(AL), attualmente in Via Galimberti n. 25.

Per qualsiasi adempimento si rendesse necessario, viene dele-

gato GUACCHIONE Giuseppe Orestino Paolo per curarne le forma-

lità.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la pa-

rola, il presidente dichiara sciolta la seduta, essendo le ore

dieci e minuti quarantacinque.

Il presente atto è esente da imposte di registro e di bollo ai

sensi dell'art. 82 del D.Lgs 117/2017, come modificato

dall'art. 26 del D.Lgs 105/2018.

Il comparante conferma il consenso già prestato e, in ogni ca-

so, consente il trattamento dei dati sensibili ai sensi del

D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. e del Regolamento U.E.

679/2016; gli stessi potranno essere inseriti in banche dati,

archivi informatici e sistemi telematici solo per fini connes-

	ALLEGATO "A" AL NUMERO 6587 DI RACCOLTA	
	Statuto dell'Organizzazione di Volontariato	
	"FUTURA INFANZIA ODV"	
	ART. 1	
	COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE	
	1. E' costituita conformemente alla Carta Costituzionale ed al	
	D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i., "Codice del Terzo	
	Settore" (d'ora in avanti D. Lgs 117/2017 e s.m.i.), l'Orga-	
	nizzazione di Volontariato "FUTURA INFANZIA ODV".	
	2. La denominazione dell'Associazione sarà automaticamente in-	
	tegrata dall'acronimo ETS (Ente del Terzo Settore) solo suc-	
	cessivamente e per effetto dell'iscrizione dell'Associazione	
	al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore).	
	3. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Alessandria.	
	Il trasferimento della sede legale non comporta modifica sta-	
	tutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve es-	
	sere comunicata entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi	
	dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i	
	quali l'organizzazione è iscritta.	
	4. La durata dell' ODV non è predeterminata ed essa può essere	
	sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria con la mag-	
	gioranza prevista all'art. 11.	
	ART. 2	
	SCOPI E FINALITA'	
	L' ODV è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e	

	senza scopo di lucro e, ispirandosi a finalità civiche, solida-	
	ristiche e di utilità sociale, si prefigge lo scopo esclusi-	
	vo di arrecare benefici a minori e famiglie svantaggiate in	
	ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche e fami-	
	liari. In particolare, l'Associazione si propone di:	
	- contrastare il fenomeno della violenza sui minori, degli	
	abusi e dei maltrattamenti;	
	- alleviare il disagio minorile e dei minori che vivono in	
	stato di abbandono e/o povertà e comunque in condizioni di vi-	
	ta disagiata e/o non adeguata;	
	- sviluppare progetti di assistenza e tutela per l'infanzia	
	che vive situazioni familiari disagiate;	
	- sviluppare progetti per migliorare e tutelare la salute dei	
	minori, garantendo il diritto ad un'assistenza sanitaria ade-	
	guata;	
	- fornire assistenza e supporto di tipo legale, medico, psico-	
	logico di sostegno ai minori che si trovano nelle situazioni	
	di cui ai punti sopra descritti;	
	- promuovere iniziative per sviluppare e sostenere i progetti	
	di cui ai punti sopra descritti;	
	- promuovere iniziative di informazione per sensibilizzare	
	l'opinione pubblica e le istituzioni sui problemi di cui ai	
	punti sopra descritti;	
	- lavorare in collaborazione con associazioni, enti locali,	
	statali privati e non, sia in Italia che all'estero per il	

perseguimento degli scopi di cui ai punti sopra descritti;

- aderire alle cooperative sociali e di partenariato che hanno finalità e scopi sociali analoghi.

ART. 3

ATTIVITA'

1. Per la realizzazione dello scopo di cui all'art. 2, e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'ODV si propone, ai sensi dell'art. 5 del D.lgs 117/2017 e s.m.i, di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

- Lettera A: L'ODV intende attuare misure di contrasto della povertà e di sostegno al reddito e servizi di accompagnamento, interventi di sostegno per i minori in situazione di disagio, promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, misure per il sostegno delle responsabilità familiari, interventi per la piena integrazione delle persone disabili, servizi di comunità e di accoglienza per quelli privi di sostegno familiare, interventi per le persone anziane e disabili, accoglienza e socializzazione presso strutture residenziali e semiresidenziali per coloro che non siano assistibili a domicilio, prestazioni integrate di tipo socio-educativo per contrastare dipendenze, informazione e consulenza alle persone e alle famiglie per favorire la fruizione dei servizi socio professionali e segretariato sociale, strutture residenziali e semiresidenziali per soggetti con fragilità sociali;

- Lettera C: Prestazioni sociali a rilevanza sanitaria che hanno l'obiettivo di supportare le persone in stato di bisogno, con problemi di disabilità o di emarginazione condizionanti lo stato di salute, interventi di sostegno e promozione a favore dell'infanzia, dell'adolescenza e delle responsabilità familiari;

- Lettera I: Organizzazione e gestione di attività culturali e artistiche quali eventi di vario tipo (teatrali, musicali ecc.) atti a far conoscere e sostenere l'attività dell'ODV, realizzazione di testi per l'infanzia per promuovere la lettura, con specifici testi realizzati con caratteri "easy reading" ad alta leggibilità anche per bambini con problemi di dislessia.

2. Nello specifico, a titolo esemplificativo, l'ODV si propone di svolgere attività solidaristiche e di utilità sociale con scopo esclusivo di perseguire finalità di solidarietà sociale ed arrecare benefici a minori e famiglie svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche e familiari e potrà svolgere tutte le attività connesse al proprio scopo istituzionale, nonché ogni attività accessoria.

3. Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'ODV prevalentemente a favore di terzi, e tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.

4. L'ODV, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali-

li e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.lgs 117/2017 e s.m.i. La loro individuazione può essere operata su proposta del Consiglio Direttivo ed approvata in Assemblea dei Soci.

5. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo ne attesta il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13 comma 6 D.lgs 117/2017 e s.m.i.

6. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'Organizzazione di volontariato le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci.

7. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di un'autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente, il quale delibera sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso (ai sensi dell'art. 17 D.lgs 117/2017 e s.m.i).

8. Ogni forma di rapporto economico con l'ODV derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.

9. L'ODV ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sen-

si dell'art. 18 D.lgs 117/2017 e s.m.i.

10. L'ODV può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

ART. 4

PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE

1. Il patrimonio dell'ODV durante la vita della stessa è indivisibile, ed è costituito da:

a) beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'ODV;

b) eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'ODV;

c) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.

2. L'ODV trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

a) quote associative e contributi degli aderenti;

b) contributi pubblici e privati;

c) donazioni e lasciti testamentari;

d) rendite patrimoniali;

e) attività di raccolta fondi (ai sensi dell'art. 7 D.lgs 117/2017 e s.m.i);

f) ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'Associazione e riconducibile alle disposizioni del D.lgs 117/2017 e s.m.i.;

g) attività "diverse" di cui all'art. 6 del D.lgs 117/2017 e s.m.i (purché siano secondarie e strumentali).

3. L'esercizio sociale dell'ODV ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo redige il bilancio ai sensi degli artt. 13 e 14 del D.lgs 117/2017 e s.m.i, e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro il mese di Aprile.

Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'ODV, almeno 30 (trenta) giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

4. E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

5. E' fatto divieto di distribuire, anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'ODV a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

	SOCI	
	1. Ai sensi dell'art. 32 D.lgs 117/2017 e s.m.i, il numero dei soci è illimitato.	
	Possono fare parte dell'ODV tutte le persone fisiche o le ODV (in numero non inferiore a sette persone fisiche o tre Organizzazioni di Volontariato) che condividono gli scopi e le finalità dell'organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.	
	2. L'adesione all'ODV è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 6.	
	ART. 6	
	CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE	
	1. L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività d'interesse generale svolta.	
	Viene deliberata dal Consiglio direttivo ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato, con la quale l'interessato stesso si impegna a rispettare lo Statuto e ad osservare gli eventuali Regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'ODV.	
	2. Avverso l'eventuale rigetto dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 60 (sessanta) giorni, è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci.	
	3. Il ricorso all'Assemblea dei soci è ammesso entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.	

4. Il Consiglio direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci, dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea. La qualità di socio è intrasmissibile.

5. La qualità di Socio si perde:

a) per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all'ODV;

b) per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell'ODV;

c) per morosità rispetto al mancato pagamento della quota annuale, trascorsi 30 (trenta) giorni dall'eventuale sollecito scritto.

6. L'esclusione o la decadenza dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un Associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.

7. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'ODV, sia all'esterno per designazione o delega.

8. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'ODV.

	DIRITTI E DOVERI DEI SOCI	
	1. Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'ODV ed alla sua attività.	
	In modo particolare:	
	a) i soci hanno diritto:	
	* di partecipare a tutte le attività promosse dall'ODV, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'ODV;	
	* di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;	
	* di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;	
	* di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio direttivo;	
	b) i soci sono obbligati:	
	* all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;	
	* a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'ODV;	
	* al pagamento nei termini della quota associativa, qualora annualmente stabilita dall'Assemblea dei soci. La quota associativa è intransmissibile e non rivalutabile e, in nessun caso, può essere restituita.	

ART. 8

ORGANI DELL'ODV

1. Sono organi dell'ODV:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) il Presidente.

ART. 9

ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'ODV, regola l'attività della stessa ed è composta da tutti i soci.

2. Hanno diritto di intervenire in Assemblea, esercitando il diritto di voto, tutti gli iscritti nel libro soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale, e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.

3. Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun associato può rappresentare più di 3 (tre) associati nelle Associazioni con meno di 500 (cinquecento) soci, e più di 5 (cinque) associati nelle Associazioni con più di 500 (cinquecento) soci.

4. Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica/telematica, pur-

ché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo, o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità, l'Assemblea può eleggere un segretario.

6. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre, deve essere convocata quando il Consiglio direttivo ne ravvisa la necessità, oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.

7. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, con 15 (quindici) giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima.

8. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

9. Le delibere assunte dall'Assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale, redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.

10. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento dell'ODV; è ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 10

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

1. L'Assemblea ordinaria è valida, in prima convocazione, se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non votano.

2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.

3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

4. L'Assemblea ordinaria:

a) approva il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 117/2017;

b) discute ed approva i programmi di attività;

c) elegge tra i soci i componenti del Consiglio direttivo, approvandone preventivamente il numero, e li revoca;

	d) nomina e revoca l'organo di controllo;	
	e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi	
	sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;	
	f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;	
	g) ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio direttivo	
	dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio di-	
	rettivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;	
	h) approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;	
	i) delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali	
	contributi straordinari;	
	j) delibera sull'esclusione dei soci;	
	k) delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame	
	dal Consiglio direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto	
	costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;	
	l) delibera sui ricorsi in caso di reiezione di domanda di am-	
	missione di nuovi associati;	
	m) delega il Consiglio direttivo a compiere tutte le azioni	
	necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'ODV stes-	
	sa;	
	n) determina i limiti di spesa ed approva i rimborsi massimi	
	previsti per gli associati che prestano attività di volonta-	
	riato. Tali spese devono essere opportunamente documentate,	
	nelle modalità previste dall'art. 3 comma 6 dello Statuto;	
	o) approva l'ammontare dei compensi per le eventuali presta-	

	zioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regola-	
	re funzionamento delle attività dell'ODV;	
	p) delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali	
	attività diverse ai sensi dell'art. 3 comma 4 del presente	
	Statuto.	
	5. Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli	
	associati ed inserite nel libro verbali delle riunioni e deli-	
	berazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio direttivo.	
	ART. 11	
	ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI	
	1. La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua	
	con le modalità previste dall'art. 9.	
	2. Per deliberare lo scioglimento dell'ODV e la devoluzione	
	del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre	
	quarti) dei soci.	
	3. L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modi-	
	fiche dell'atto costitutivo o dello statuto con la presenza,	
	in proprio o per delega, di 3/4 (tre quarti) dei soci e con	
	decisione deliberata a maggioranza dei presenti.	
	ART. 12	
	CONSIGLIO DIRETTIVO	
	1. Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di 3 (tre)	
	fino ad un massimo di 5 (cinque) consiglieri scelti fra i so-	
	ci, che durano in carica 5 (cinque) anni e sono rieleggibili	

	fino ad un massimo di 3 (tre) mandati consecutivi, salvo il	
	caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale	
	o parziale rinnovo del Direttivo: in questo caso, l'Assemblea	
	può rieleggere i componenti uscenti. Si applica l'articolo	
	2382 del Codice Civile.	
	2. L'Assemblea che procede all' elezione determina preliminar-	
	mente il numero di Consiglieri in seno all'eligendo Consiglio	
	direttivo.	
	3. Il Consiglio direttivo elegge tra i suoi membri, a maggio-	
	ranza assoluta dei voti: il Presidente, il Vicepresidente, il	
	Segretario.	
	4. In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri	
	prima della scadenza del mandato, il Consiglio direttivo prov-	
	vede alla loro sostituzione, utilizzando l'elenco dei non	
	eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assem-	
	blea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Con-	
	siglio direttivo.	
	In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti,	
	o loro indisponibilità, l'Assemblea provvede alla surroga me-	
	diate elezione.	
	5. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consi-	
	glio direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rin-	
	novo dell'intero organo.	
	6. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gra-	
	tuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese ef-	

fettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'ODV, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci.

7. Il Consiglio direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'ODV, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea.

In particolare, esso svolge le seguenti attività:

- a) attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
- b) redige e presenta all'Assemblea il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 117/2017 e s.m.i.;
- c) delibera sulle domande di nuove adesioni;
- d) sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
- e) sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
- f) propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 comma 4 del presente Statuto;
- g) ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.

8. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio diret-

tivo.

9. Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente ogni anno, e tutte le volte in cui vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 2/3 (due terzi) dei componenti.

10. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, con 15 (quindici) giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio direttivo.

11. I verbali delle sedute del Consiglio direttivo, redatti a cura del Segretario nominato e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

12. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti, la deliberazione si considera non approvata.

13. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel "Registro Unico Nazionale del Terzo Settore" o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.

	14. L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del po-	
	tere di rappresentanza di cui al comma 13 avrà efficacia a	
	partire dall'operatività del "Registro Unico Nazionale del	
	Terzo Settore".	
	ART. 13	
	PRESIDENTE	
	1. Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo nel suo se-	
	no.	
	2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione	
	di fronte ai terzi ed in giudizio; cura l'attuazione delle de-	
	liberazioni del Consiglio direttivo; sovrintende a tutte le	
	attività dell'ODV; ha la facoltà di aprire conti correnti per	
	conto dell'ODV; convoca e presiede il Consiglio direttivo, del	
	cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'As-	
	semblea dei soci.	
	3. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue	
	funzioni spettano al Vicepresidente.	
	4. Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Con-	
	siglio direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocan-	
	do contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i	
	provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbli-	
	gatoriamente dal Consiglio direttivo alla prima riunione uti-	
	le.	
	ART. 14	
	ORGANO DI CONTROLLO	

1. Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per legge ai sensi dell'art. 30 D.lgs 117/2017 e s.m.i, l'Assemblea nomina un organo di controllo, anche monocratico.

2. Nel caso in cui l'organo di controllo sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito.

3. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita, inoltre, il controllo contabile, nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

4. L'organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs. 117/2017, ed attesta che il bilancio sociale, ove previsto per legge, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.lgs 117/2017 e s.m.i.

5. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e, a tal fine, possono chiedere agli ammini-

stratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati temi.

ART. 15

PRESIDENTE ONORARIO

1. Il Presidente Onorario può essere nominato dall'Assemblea per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore dell'ODV.

2. Il Presidente Onorario, se socio, ha tutti i diritti e i doveri degli altri soci dell'ODV.

ART. 16

COMITATI TECNICI

1. Nell'ambito delle attività approvate dell'Assemblea dei soci, il Consiglio direttivo ha facoltà di costituire Comitati Tecnici, cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti, oppure con funzione consultiva in merito a progetti che l'ODV intende promuovere.

Il Consiglio direttivo stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento del Comitato e ne nomina il coordinatore.

ART. 17

SCIoglimento

1. L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'ODV con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquida-

	tori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio	
	sociale e la sua devoluzione ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs	
	n. 117/2017.	
	2. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione,	
	dell'ODV, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere po-	
	sitivo del competente ufficio afferente al "Registro Unico Na-	
	zionale del Terzo Settore" (di cui all'art. 45, comma 1 del D.	
	Lgs n. 117/2017), e salva diversa destinazione imposta dalla	
	legge, ad altri Enti del Terzo Settore o in mancanza, alla	
	Fondazione Italia Sociale.	
	3. Il suddetto parere è reso entra 30 (trenta) giorni dalla	
	data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è te-	
	nuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata A/R o	
	secondo le disposizioni previste dal Decreto Legislativo 7	
	marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso	
	positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo,	
	compiuti in assenza od in difformità dal parere, sono nulli.	
	4. L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2	
	avrà efficacia dall'operatività del "Registro Unico Nazionale	
	del Terzo Settore".	
	ART. 18	
	NORME FINALI	
	1. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal pre-	
	sente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del D.lgs	
	117/2017 e s.m.i e relativi decreti attuativi, della normativa	

nazionale e regionale in materia.

In originale firmato: GUACCHIONE GIUSEPPE ORESTINO PAOLO -
RAFFAELLA RICALDONE NOTAIO (vi è sigillo).

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.